

Ortona (FG) con Delibera di C.C. 1 del 22 febbraio 2007 e delibera C.C. n. 10 del 07/04/2009, così come ridefinita dalle prescrizioni e modifiche innanzi riportate”.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 55 della L.r. n. 56/1980, la Variante al PdF del Comune di Ortona adottata con Delibera di C.C. 1 del 22 febbraio 2007 e Del. di C.C. n. 10 del 07/04/2009 subordinatamente alla introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla relazione che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;

**DI RICHIEDERE** al Consiglio Comunale di Ortona apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni, ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80;

**DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ortona, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2850

**Comune di NARDO' (LE). Variante al P.R.G. per modifica parziale agli artt.110 e 121 delle NTA - fascia costiera. Approvazione definitiva.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“”Il Comune di Nardò (LE), dotato di PRG vigente, con Delibera di C.C. n. 22 del 3/04/2006 ha adottato una variante normativa, per modificare parzialmente due articoli delle N.T.A. del PRG che disciplinano la fascia demaniale costiera.

Gli atti a corredo della variante, acquisiti con note comunali n.22562/08 e n. 39932/08 risultano i seguenti:

- Copia della deliberazione di C.C. n.22 del 3/04/2006 di adozione della variante;
- Tav. 4.9 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5.000);
- Tav. 4.12 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);
- Tav. 4.16 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);
- Tav. 4.20 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);

- Tav. 4.22 -Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000).

Con tale variante il Comune di Nardò ha modificato gli artt. 110 - Zone F.35 - Parco costiero e 121 - Attrezzature balneari, rettificando e correggendo alcuni errori materiali legati alla non esatta individuazione della fascia demaniale in sede di redazione del PRG e specificando più esattamente le modalità di intervento e di insediamento al fine di evitare dubbi interpretativi e la possibile insorgenza di contenzioso.

Il Comitato Urbanistico Regionale, con parere n.17 del 14/05/2009 ha espresso parere favorevole facendo propri gli esisti, le motivazioni e le puntualizzazioni dell'istruttoria contenute nella relazione del Servizio Urbanistica n.08 del 29/04/2009.

La Giunta Regionale con Delibera n.1265 del 21/07/2009 avente ad oggetto "Comune di NARDO'. Variante al P.R.G. per modifica parziale agli artt.110 e 121 delle NTA - fascia costiera" ha approvato -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. con le prescrizioni di cui al parere C.U.R. n.17/2009 richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni. Le prescrizioni suddette modificano gli artt. 110 e 121 così come di seguito riportato:

#### **“Art. 110 - Zone F.35 - Parco Costiero**

*In sede di attuazione dei comparti dei vicini insediamenti costieri, il perimetro dei predetti comparti può essere esteso, su conforme determinazione dell'Amministrazione, sino a ricomprendere le aree del Parco costiero allo scopo di determinare le eventuali compensazioni e le ripartizioni delle utilizzazioni e delle onerosità derivanti dalla attuazione delle previsioni del P.R.G., applicando il meccanismo del comparto, come disciplinato dall'art.15 della L.R. n° 6/79.-Gli interventi su tali aree si attuano nel rispetto dei seguenti indirizzi:*

- *la conservazione delle specie botaniche e faunistiche autoctone e il miglioramento il ripristino e la conservazione dei caratteri geo-morfologici naturali delle scogliere e delle dune;*
- *la demolizione, degli edifici e dei manufatti incompatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;*
- *il recupero degli elementi del paesaggio (muri a secco, costruzioni rurali, cisterne, sentieri e cam-*

*minamenti) di riconosciuto valore ambientale e/o testimoniale;*

- *la rimozione ed eliminazione di detrattori ambientali, ovvero l'adozione di idonei interventi di mitigazione.*

*Le aree e gli edifici privati esistenti, se idonei a soddisfare esigenze di natura collettiva, possono essere espropriati dalla pubblica amministrazione.*

*Nelle zone F.35 é vietata la costruzione di strutture stabili e qualunque modificazione che non sia necessaria per il ripristino dell'assetto geo-morfologico, per la difesa dalla erosione e per l'incremento del patrimonio boschivo e naturalistico in generale e per la pubblica fruizione delle aree, nei limiti a ciò strettamente necessari.*

*Sono consentiti esclusivamente nelle localizzazioni individuate dal Piano Regionale di utilizzazione delle Coste e secondo le relative modalità, ovvero da piani e/o progetti di iniziativa pubblica che tengano particolare conto dell'assetto paesaggistico approvati dal Consiglio Comunale:*

- Impianti per le attività balneari con strutture in precario;*
- Chioschi con strutture in precario per bar, posti di ristoro e servizi;*
- Attrezzature all'aperto per il gioco dei bambini;*
- Piccoli depositi per gli attrezzi di giardinaggio;*
- Percorsi pedonali per l'accesso al mare e connesse piazzole per la sosta, sul litorale a scogliera, e pedane a terra;*
- Sistemazioni di aree per il parcheggio, esclusivamente a fondo naturale.*

*Le predette strutture devono essere realizzate esclusivamente con strutture in precario, che sia possibile mettere in opera e rimuovere senza alterazione per l'ambiente naturale; a tal fine, il rilascio del permesso di costruire è garantito da idoneo deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa.*

*Sino all'approvazione del Piano Regionale di utilizzo delle Coste, possono essere autorizzati, esclusivamente nelle localizzazione previste dalla proposta di Piano Comunale delle Coste e secondo le relative modalità, esclusivamente strutture stagionali.*

*La realizzazione dei chioschi, e delle attrezzature balneari e delle altre attrezzature previste è attuata*

dalla pubblica Amministrazione o da privati che ne garantiscano la gestione con il rispetto delle destinazioni d'uso stabilite e del pubblico servizio.

Nei fabbricati legittimamente esistenti sono consentiti soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione), consolidamento e restauro conservativo; sono confermate, se compatibili con le esigenze di tutela, le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del P.R.G.

E' vietata la installazione di Parchi di campeggio anche precari, al di fuori delle aree interessate da impianti esistenti o dei comparti previsti per tali destinazioni dalle tavole di zonizzazione del P.R.G.

#### **Art. 121 - Attrezzature balneari e per la fruizione turistica**

Nelle tavole della zonizzazione del P.R.G. sono indicate con il simbolo di "sabbia e dune" e "costa a scogliera" le aree della costa comprendenti le zone del demanio marittimo e quelle sabbiose o rocciose del litorale, comprese tra il mare e le zone agricole o quelle del parco costiero retrostante.

In tali zone è prescritto il mantenimento delle condizioni naturali e della morfologia costiera e la rigorosa ed integrale tutela del litorale, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 delle presenti norme.

Può essere consentita la installazione di impianti per attività balneari, o servizi connessi alla fruizione turistica della costa e del tempo libero, nelle localizzazioni e con le modalità e le prescrizioni di cui al precedente art. 110.

Tali attrezzature devono essere realizzate con strutture in precario e facilmente rimovibili, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:

- gli spazi attrezzati di costa non possono impegnare una lunghezza maggiore di m. 200 per ogni chilometro di sviluppo lineare di costa;
- i tratti di costa attrezzata possono comprendere un numero massimo di n. 100 cabine in struttura precaria smontabili, disposte preferibilmente in direzione inclinata rispetto al litorale e dimensionate con superficie massima di mq. 3,00 per ogni cabina ed altezza massima di m. 2,20;
- gli impianti devono essere realizzati senza alterazione della scogliera e delle dune;
- le attrezzature di servizio (chioschi bar, spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) devono essere dimensionati con una superficie coperta

massima di mq. 100 ed un'altezza massima di m. 3, con possibilità di coprire altri mq. 100 con strutture precarie aperte sui lati.

Le attrezzature balneari possono essere realizzate da enti, cooperative o privati; deve in ogni caso essere garantito il libero accesso alla spiaggia ed al mare e l'uso gratuito dei servizi di base.

La installazione delle attrezzature balneari è vietata entro un raggio di m. 200 dalle torri costiere.

Nei tratti di costa interessati da S.I.C. non è ammesso alcun tipo di intervento, nel caso di interventi pubblici gli stessi dovranno acquisire preliminarmente esito favorevole circa la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale nonché dovranno essere sottoposti alla procedura di "deroga" ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P ".

Il Comune di Nardò (LE) con Delibera di C.C. n. 52 del 4/06/2010 avente ad oggetto "Variante al PRG per modifica parziale agli artt. 110 e 121 delle NTA - fascia costiera, ha recepito in toto le prescrizioni e le modifiche introdotte dalla Giunta Regionale e, con nota prot. n. 22746 del 15/06/2010 acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica Regionale al n° 110993 del 13/07/2010, ha trasmesso copia della Delibera di C.C. n.52 del 4/06/2010.

Stante quanto sopra, sulla scorta delle determinazioni assunte con la Delibera di C.C. n. 52 del 04/06/2010 e dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 1265 del 21/07/2009, si propone alla Giunta la approvazione definitiva della variante al P.R.G. del Comune di Nardò in oggetto.

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

#### **Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."''

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Nardò di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 22 del 3.4.2006 e n. 52 del 04.06.2010 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Deliberazione di G.R. 1265 del 21/07/2009;

**DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2851

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di BOTRUGNO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Botrugno veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Botrugno con nota n. 14753 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 5697 del 25.11.10 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che è in corso di definizione l'incarico per la redazione dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Botrugno per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntual-